



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013

Oggetto: *D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – Interpretazione della norma*

Per opportuna informazione e diffusione, si inoltra la nota del Ministero dell'Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto dalla scrivente Direzione era già stato sostenuto in una nota di risposta inviata al comune di Pavia, in merito all'interpretazione del comma 3-bis dell'articolo 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale inserendo un nuovo articolo 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125 ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Il dubbio avanzato dal Comune aveva riguardato il fatto se tale divieto dovesse intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, in quanto la legislazione più recente in materia di esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico per il consumo sul posto.

Quanto specificato, unito al fatto che il contenuto dell'articolo 689 del codice penale riguardante la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente faccia riferimento alla sola somministrazione e non anche alla vendita di alcolici, aveva indotto a pensare che il nuovo divieto riguardasse esclusivamente la vendita per asporto e non la somministrazione, che non essendo prevista nel D.L. n. 158 del 2012, rimane pertanto sempre possibile compiuti di sedici anni di età.

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione ha ritenuto, in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.



Del resto, come sottolineato dallo stesso Ministero dell'Interno, ove il termine “*vendita*” venisse inteso in senso restrittivo, ovvero con l'esclusione dal campo di operatività del nuovo divieto dell'attività di “*somministrazione*”, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'articolo 689 del codice penale.

Stante quanto sopra, la medesima Amministrazione sottolinea, pertanto, che secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e la tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di anni 16, e ai sensi del nuovo articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)